



Deliberazione della Giunta Comunale

| | | | |
|--------------------|------------|---------------|-------------------|
| Numero del reg. | 208 | seduta del | 15-11-2021 |
|--------------------|------------|---------------|-------------------|

OGGETTO

Conferma delle aliquote dell'imposta di soggiorno per l'anno 2022.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di novembre alle ore 13:00, la Giunta Comunale si è riunita VIDEOCONFERENZA-ART.73-C.1-DL.18-2020 nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Giunta Comunale approvato con Deliberazione n. 105 del 28 luglio 2020:

| | | |
|--------------------------|--------------------|--|
| Galeano Paolo | SINDACO | Presente in videoconferenza |
| Mestriner Stefano | VICESINDACO | Presente in videoconferenza |
| Bovo Riccardo | ASSESSORE | Presente in videoconferenza |
| Stocco Elena | ASSESSORE | Presente in videoconferenza |
| Di Lisi Fabio | ASSESSORE | Presente in videoconferenza |
| Errico Susanna | ASSESSORE | Presente in videoconferenza |

e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE De Noni Paola

Galeano Paolo, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- l'art. 151 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 prescrive che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli allegati previsti dal successivo art. 172;
- l'art. 172 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 prevede, alla lettera c) del comma 1, che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni siano allegati al bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 stabilisce che le tariffe e le aliquote dei tributi locali devono essere deliberate entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che in mancanza, si intendono prorogate, di anno in anno, le misure vigenti;
- con Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'art. 4, è stata introdotta la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un' imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5 euro per notte consentita dalla legge;

Visto il regolamento istitutivo dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 13.06.2013;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2015 con cui è stato approvato il Protocollo d'intesa per la costituzione dell'OGD - Organizzazione di Gestione della Destinazione- delle "Città d'arte e Ville Venete nel territorio trevigiano";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2016 con cui è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell'Odg delle "Città d'arte e Ville Venete nel territorio trevigiano";

Visto che il suddetto Regolamento prevede che i Comuni aderenti all'ODG si impegnano, tra le altre cose, a sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale uguali regolamenti ed aliquote d'applicazione dell'imposta di soggiorno;

Vista la delibera di G.C. n. 219 del 22.12.2020 con cui sono state approvate le aliquote dell'imposta di soggiorno dell'anno 2021;

Viste le aliquote dell'imposta già approvate per l'anno 2021 e illustrate nell'allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così come proposte dalla Provincia di Treviso, uguali per tutti i Comuni aderenti all'Atto d'intenti e ritenuto di confermarle per l'anno 2022;

Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza della Giunta Comunale in materia di determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, ad esclusione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 15 del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Visto il D.L. n. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, che ha inciso sull'efficacia delle deliberazioni sui tributi locali e ha modificato l'art. 13 del D.L. 201/2011, inserendo il comma 15-quater che prevede che dall'anno 2020 i regolamenti e le deliberazioni di

approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle Finanze, effettuata ai sensi del comma 15;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di *"...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

DATO ATTO che il suddetto obbligo di astensione non si applica al presente provvedimento data la sua natura normativa di carattere generale;

Visto l'articolo 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2022 le aliquote dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento illustrate nell'allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così come proposte dalla Provincia di Treviso, uguali per tutti i Comuni aderenti all'Atto d'intenti e già approvate per l'anno 2021;
- 2) di dare atto che le tariffe come sopra determinate hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione, effettuata nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- 3) di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio Segreteria, nelle more di adozione di apposite norme regolamentari.
- 4) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti necessari all'invio telematico della presente delibera al MEF nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia.

Con separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Città di Preganziol

Imposta di soggiorno

TARIFFE 2022

Tariffe applicate a decorrere dal 1° maggio 2014

| TIPOLOGIA STRUTTURA | TARIFFA (per persona e per pernottamento) |
|--|---|
| esercizi extra-alberghieri, agriturismi, | € 1,00 |
| esercizi alberghieri 1 stella | € 1,20 |
| esercizi alberghieri 2 stelle | € 1,40 |
| esercizi alberghieri 3 stelle, residenze turistico alberghiere | € 1,60 |
| esercizi alberghieri 4 stelle | € 1,80 |
| esercizi alberghieri 5 stelle | € 2,00 |

Responsabile del Procedimento: Bellini Sauro

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

| | |
|--|---|
| <p>Il sottoscritto Responsabile del Settore II rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addì 15-11-21</p> | <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE II Bellini Sauro</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addì 15-11-21</p> | <p>IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO Bellini Sauro</p> |
|---|--|

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Galeano Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
De Noni Paola

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.